

**2020**

Segreteria Nazionale



**[REGOLAMENTO ELETTORALE]**

## Capo I – Sequenza Operazioni elettorali

### Art. 1 - Calendario delle operazioni

Le operazioni elettorali devono essere effettuate entro 6 mesi dal termine ultimo stabilito per la validità delle iscrizioni ai fini congressuali e secondo i tempi sotto indicati.

- a) **31 gennaio 2020**: termine ultimo per le iscrizioni valide ai fini congressuali.
- b) **7 febbraio 2020**: La Segreteria Nazionale aggiorna l'elenco degli iscritti di ogni Segreteria Provinciale. Le Segreterie Provinciali provvederanno a integrare i nuovi iscritti al **31 gennaio 2020** e a comunicare alla segreteria nazionale eventuali iscrizioni non ancora pervenute; provvederanno altresì a comunicare i nominativi di eventuali disdette non ancora acquisite dalla Segreteria Nazionale.
- c) **8 febbraio 2020**: scade il termine ultimo per la nomina della Commissione Elettorale Nazionale (CEN) e della Commissione di Seggio (CdS) competenti per tutto il territorio nazionale. La CEN ([cen.snadir@gigapec.it](mailto:cen.snadir@gigapec.it)), nominata dalla Segreteria Nazionale, è insediata presso la sede della segreteria nazionale in via Sacro Cuore n.87 – Modica (RG) e resterà in carica fino al **31 agosto 2024**. La CdS, nominata dalla Commissione Elettorale Nazionale, è insediata presso la sede della segreteria nazionale in via Sacro Cuore n.87 – Modica (RG) e resterà in carica fino al **31 agosto 2024**.
- d) **Tra l'8 ed il 18 febbraio 2020** sono aggiornati e disponibili alla visione da parte delle Segreterie Provinciali gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo al **7 febbraio 2020**.
- e) Entro il **18 febbraio 2020** la CEN acquisisce e rende disponibili gli elenchi definitivi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo e stabilisce i giorni, gli orari e il luogo per la consultazione degli stessi da parte degli iscritti interessati. Gli orari e i giorni di consultazione saranno pubblicati nei siti internet regionali presenti nel sito <http://www.snadir.it>, presso la segreteria nazionale, le segreterie provinciali o regionali. La CEN, entro la predetta data, dovrà pubblicare nel sito istituzionale [www.snadir.it](http://www.snadir.it) le modalità di presentazione delle liste.
- f) Entro il **25 febbraio 2020** sono presentate alla CEN - presso la sede di cui alla lettera c) - le liste dei candidati secondo le modalità e gli orari stabiliti dalla stessa CEN.
- g) Entro il **28 febbraio 2020** la CEN provvede alla pubblicazione della o delle liste dei candidati presso la segreteria nazionale e nel sito web <http://elezioni.snadir.it/> nella sezione "elezioni Organi Statutari"; trasmette altresì le liste alle segreterie regionali e provinciali di competenza.
- h) Nei giorni dal **2 al 9 marzo 2020** vengono svolte le elezioni degli Organi statutari provinciali e dei delegati al Congresso Nazionale.

- i) Le operazioni di voto per l'elezione delle segreterie provinciali devono concludersi entro e non oltre le ore 23,59 del **9 marzo 2020**.
- j) Lo scrutinio di cui alla *lettera i)* deve comunque essere effettuato entro il **13 marzo 2020**.
- k) Entro il **18 marzo 2020** la CEN, dopo lo scrutinio effettuato dalla Commissione di seggio (CdS) approva e pubblicizza i risultati e dà comunicazione del nome degli eletti per ogni segreteria provinciale alla Segreteria Nazionale in carica che divulgherà i risultati agli iscritti nel sito <http://www.snadir.it> nella sezione "elezioni Organi Statutari" e successivamente mediante il proprio organo di stampa.
- l) Entro cinque giorni (**23 marzo 2020**) dalla pubblicazione degli eletti per ogni segreteria provinciale è possibile presentare eventuali reclami alla CEN, che li esamina entro il **28 marzo 2020**; entro il **28 marzo 2020** la CEN si pronuncia in modo definitivo sugli eventuali reclami presentati ed invia i risultati definitivi alla Segreteria Nazionale e alle segreterie provinciali di competenza.
- m) Entro il **3 aprile 2020** vengono effettuate le elezioni degli organi esecutivi provinciali, che daranno – entro cinque giorni - comunicazione (tramite posta e/o fax e/o e-mail [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)) della propria composizione alla Segreteria Nazionale.
- n) Nei giorni **16 e 17 maggio 2020** viene svolto il Congresso Nazionale per le elezioni degli Organi Statutari Nazionali.

## Capo II – Elezione organi statutari provinciali

### Art. 1 - Modalità di voto

Al fine di favorire una maggiore partecipazione democratica degli iscritti allo Snadir alle elezioni per gli organi statutari provinciali, viene attivata la modalità di voto elettronico, ferma restando la possibilità del voto cartaceo per le segreterie che ne faranno esplicita richiesta.

Il voto online viene gestito da un sistema elettronico - presente sul sito [www.snadir.it](http://www.snadir.it) - che facilita l'esercizio del voto, assicura la sua segretezza ed emette una ricevuta comprovante la sola effettuazione del voto (e non la preferenza espressa), inviandola sull'e-mail dell'elettore in formato pdf. Le ricevute sono conservate, assieme ai verbali, in appositi raccoglitori presso la sede nazionale Snadir.

In particolare l'integrità dei dati viene garantita attraverso il protocollo SSL dotato di un certificato di sicurezza. La procedura del voto si svolge secondo le seguenti fasi:

- 1) Registrazione dell'elettore, il cui nominativo sarà precaricato dall'amministrazione. Per ogni votazione verrà riportata solo l'informazione della votazione.

Ad ogni votazione verrà assegnato un codice univoco e le informazioni su data e ora.

Non sarà possibile risalire dal voto all'elettore.

I dati sensibili sono regolarmente protetti attraverso sistemi crittografici.

Ogni elettore, inserito nel sistema elettorale dello SNADIR, dovrà utilizzare le stesse credenziali per accedere all'area riservata dello SNADIR e dovrà inserire il codice fiscale.

- 2) Il voto verrà notificato attraverso una e-mail inviata in automatico dal sistema.
- 3) Il sistema memorizzerà la scheda di voto in una area protetta e contabilizzerà solo a votazione conclusa il numero di schede e il voto espresso.

Le modalità di sicurezza e di votazione sono descritte in un manuale a disposizione degli elettori nel sito [www.snadir.it](http://www.snadir.it) nella sezione "Elezioni Organi Statutari 2020".

## Art 2 - Voto con modalità tradizionale

Le segreterie provinciali che fanno richiesta di costituzione del seggio elettorale presso i propri uffici e/o costituzione del seggio oppure utilizzo del seggio già costituito nel corso di assemblee con gli iscritti opportunamente programmate, devono comunicarlo alla CEN entro e non oltre il giorno **8 febbraio 2020**; in questi casi si procede alle elezioni con voto esclusivamente cartaceo. La relativa segreteria provinciale (con comunicazione alla CEN) nomina - entro il giorno **10 febbraio 2020** - una commissione elettorale provinciale (CEP) e una commissione di seggio provinciale formate, entrambe, da almeno tre componenti (tra i soci che si saranno resi disponibili).

La commissione di seggio provinciale, per tutte le procedure, fa riferimento esclusivamente alla CEP. La CEP - nella prima riunione - nomina un presidente e stabilisce le modalità di voto. Le votazioni si svolgeranno negli stessi giorni stabiliti per le votazioni con il sistema elettronico, cioè dal **2 al 9 marzo 2020**.

Nell'ultimo giorno delle votazioni, scaduta l'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, la CDS procede seduta stante alle operazioni di scrutinio che devono essere pubbliche, ma solo per gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Nessun estraneo all'elettorato attivo e passivo può accedere al seggio e nessuno può accedere alle schede salvo i componenti della CDS.

Lo scrutinio - effettuato esclusivamente dalla CDS - si svolge secondo le seguenti fasi:

- 1) sugli elenchi degli elettori si controllerà l'esatto numero degli aventi diritto al voto e di coloro che hanno effettivamente votato.
- 2) Successivamente si estrarranno le schede dall'urna e si procederà al loro conteggio (che deve corrispondere a quello dei votanti).

3) Si passerà quindi al controllo della validità delle schede; poi si conteggeranno i voti di lista e successivamente si procederà allo spoglio delle preferenze.

4) Le schede che non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore saranno annullate.

La CDS procede alla stesura del verbale di scrutinio e lo comunica alla CEP. Alla copia del verbale destinato alla CEP la CDS deve allegare l'elenco degli aventi diritto al voto, le schede votate e quelle non utilizzate avute in consegna prima dell'inizio delle votazioni. La CDS nel verbale di scrutinio deve elencare il numero degli aventi diritto, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, il numero delle schede annullate e il numero dei voti espressi per lista e per preferenza.

Per le schede annullate occorre che la CDS verbalizzi il motivo per il quale si è pervenuti alla decisione dell'annullamento.

Le schede bianche vanno vidimate da almeno uno degli scrutatori e timbrate.

La CEP comunicherà, via e-mail, i risultati alla CEN.

Per quanto riguarda l'incompatibilità dei componenti della CEP e della CDS provinciale si fa riferimento al successivo **Art. 8**.

### **Art. 3 – Assemblee**

Possono essere indette assemblee pregressuali a livello provinciale e/o interprovinciale e/o regionale per dibattere temi previsti dal Congresso Nazionale.

### **Art. 4 - Commissione Elettorale Nazionale (CEN)**

I componenti della CEN vengono nominati dalla Segreteria Nazionale in numero non inferiore a tre. I componenti della CEN, nella prima riunione, nominano il Presidente che avrà il compito di organizzare i lavori e sottoscrivere i relativi verbali.

### **Art. 5 - Compiti della CEN**

La CEN:

- a) nomina la Commissione di seggio;
- b) acquisisce l'elenco dei votanti dalla Segreteria Provinciale e Nazionale;
- c) predispone il calendario e l'orario delle operazioni preliminari al voto;

- d) accetta le liste nei tempi fissati;
- e) redige il verbale definitivo degli scrutini di voto;
- f) giudica i ricorsi relativi alle procedure degli scrutini;
- g) proclama gli eletti verificandone la regolare ed esclusiva iscrizione al sindacato;
- h) verifica le dichiarazioni di accettazione candidatura;
- i) esamina e si pronuncia in modo definitivo sui reclami;
- j) convalida i nominativi dei delegati al Congresso.

### **Art. 6 - Ricorsi alla CEN**

La CEN è competente per i ricorsi a livello provinciale e nazionale. Le delibere della CEN riguardo ai ricorsi di competenza sono assunte a maggioranza e comunicate entro il **30 aprile 2020** agli interessati e alla Segreteria di competenza. Avverso le decisioni in seconda istanza della CEN non è possibile alcun ricorso.

### **Art. 7 - Commissione di seggio (CDS)**

E' nominata dalla CEN in numero non inferiore a tre unità. Ai lavori della CDS hanno diritto di presenziare i rappresentanti di ogni lista che possono - a loro richiesta - inserire a verbale le loro osservazioni, firmare tutti gli atti e controfirmare eventuali sigilli apposti ai documenti elettorali.

### **Art. 8 - Incompatibilità**

I componenti della CEN e della CDS e i rappresentanti di lista non possono essere candidati per le elezioni degli organi statutari.

### **Art. 9 - Diritto al voto**

Godono di elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti al Sindacato al **31 gennaio 2020**, che non abbiano revocato l'iscrizione nel periodo delle operazioni elettorali. Gli iscritti che versano i contributi sindacali tramite delega esercitano l'elettorato attivo nella provincia dove svolgono servizio. Gli iscritti che versano i contributi sindacali in modo diretto esercitano l'elettorato attivo nella provincia di residenza.

Non hanno diritto all'elettorato passivo coloro che risultano iscritti anche ad altre organizzazioni sindacali.

#### **Art. 10 - Composizione della Segreteria Provinciale**

Si fa riferimento ai rispettivi articoli dello Statuto e del regolamento attuativo dello stesso. Fino a 70 iscritti da un minimo di 3 (tre) a massimo 5 (cinque) componenti. Da 71 a 500 iscritti 5 (cinque) componenti. Da 501 iscritti in poi 7 (sette) componenti.

#### **Art. 11 - Elezione della Segreteria Provinciale**

Vengono eletti membri della Segreteria Provinciale i candidati che hanno ottenuto a scalare il numero maggiore di voti fino alla copertura dei posti previsti. Il metodo di ripartizione dei seggi, in caso di liste contrapposte, è quello proporzionale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al modello elettorale RSU.

In caso di parità di preferenze prederà il candidato anagraficamente più anziano.

La Segreteria Provinciale elegge al suo interno il segretario provinciale e il tesoriere. La Segreteria Provinciale nomina, altresì, il/i componente/i all'assemblea provinciale e regionale della FGU.

#### **Art. 12 Elezioni suppletive**

Nel caso in cui, dopo le scadenze elettorali, si debbano indire elezioni suppletive per la costituzione di nuove segreterie, dovranno essere adottate tutte le modalità e le procedure contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 13 - Delegati al Congresso Nazionale**

I Soci Fondatori e i Segretari Provinciali partecipano di diritto al Congresso nazionale.

Sono nominati Delegati i candidati che nelle liste provinciali hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Viene eletto un delegato da settantuno a cento iscritti. Inoltre, viene eletto un delegato ogni ulteriori 100 (cento) iscritti. Il numero degli iscritti spettante ad ogni provincia ai fini del calcolo dei delegati viene

arrotondato per eccesso per giungere a un multiplo di cento. Come si evince dalla Tabella sotto riportata, fino a settanta iscritti partecipa soltanto il Segretario Provinciale; da settantuno iscritti a cento partecipano il Segretario Provinciale e un Delegato; al centunesimo iscritto spetta un ulteriore delegato. Ad es. se gli iscritti in una provincia sono 326 si arrotonda a 400 e si divide per 100. Pertanto in questo caso si avranno 5 partecipanti al congresso nazionale di cui n. 1 Segretario Provinciale e n. 4 delegati.

Numero iscritti provinciale	Segretario Provinciale delegato	Altri Delegati	Totale delegati partecipanti al Congresso
da 20 a 70	1	0	1
da 71 a 100	1	1	2
da 101 a 200	1	2	3
da 201 a 300	1	3	4
da 301 a 400	1	4	5
da 401 a 500	1	5	6
da 501 a 600	1	6	7
da 601 a 700	1	7	8
da 701 a 800	1	8	9

Alle Regioni che hanno un numero di iscritti compreso tra 201 e 300 ma alle quali - per effetto del frazionamento su base provinciale - viene conteggiato un numero di delegati inferiore a 3 (tre) si attribuisce un ulteriore delegato. Nel caso di iscritti compresi tra 301 e 400 con un numero di delegati inferiore a 4 (quattro) si attribuisce un ulteriore delegato.

L'ulteriore delegato va assegnato alla provincia con il maggior numero di iscritti.

Il delegato provinciale impossibilitato a partecipare ai lavori congressuali nazionali può attribuire per iscritto la propria delega ad altro delegato anche di altra provincia della medesima Regione. Un delegato non può rappresentare più di 2 (due) delegati per un totale di 3 (tre) voti.

### **Art. 14 - Candidature**

Le candidature sono libere e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Sono accettate come valide le candidature pervenute presso la Sede Nazionale Snadir (via Sacro Cuore n.87 – 97015 Modica) entro e non oltre il **25 febbraio 2020**. Tale documentazione viene acquisita dalla CEN.

### **Art. 15 - Liste**

Per procedere alla presentazione della lista per l'elezione della Segreteria Provinciale il numero minimo di iscritti nella provincia deve essere non inferiore a **20 (venti)**. Ogni lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore ai componenti da eleggere previsti all'art. 10 del presente regolamento, ossia 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette).

Ogni lista può includere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei membri da eleggere e deve essere presentata da almeno 5 (cinque) degli aventi diritto all'elettorato attivo. I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di nessuna lista. I sottoscrittori di lista possono sottoscrivere una sola lista.

E' consentito candidarsi nelle liste per le elezioni della segreteria provinciale di una provincia diversa da quella della propria residenza o da quella di servizio.

Nel caso di presentazione di lista/e in assenza di una struttura provinciale, l'elenco degli iscritti viene attribuito alla struttura provinciale Snadir territorialmente più vicina che sia fornita di struttura operativa oppure alla sede di Modica (RG). Gli elenchi degli iscritti debbono recare i seguenti dati: Cognome – Nome – luogo – data di nascita – luogo di residenza.

Ogni lista deve essere identificabile con un numero e/o una parola o motto.

### **Art. 16 - Presentatori di lista**

I presentatori (sottoscrittori) non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista per provincia.

Essi devono apporre la propria firma sui fogli contenenti i nominativi dei candidati relativi alla lista. Il primo sottoscrittore di lista dovrà allegare ai fini dell'autentica la fotocopia di un documento di riconoscimento valido; tale modalità è sostitutiva dell'autenticazione della firma.

La presentazione si effettua inviando la lista – in duplice copia e con raccomandata A/R “1 giorno” - presso la sede della CEN (Via Sacro Cuore n.87 – 97015 Modica) entro il **25 febbraio 2020**, che ne restituisce tramite posta (oppure e-mail certificata PEC) una copia vistata e firmata dal Presidente quale ricevuta.

Contestualmente alla presentazione della lista il primo presentatore - o un suo delegato - potrà designare un rappresentante di lista in seno alla CEN e alla commissione di seggio con funzione di controllo. Il primo presentatore può anche essere rappresentante di lista sia in seno alla CEN sia in seno alla CDS.

### **Art. 17 - Modalità delle votazioni**

Gli elettori esprimono innanzitutto il voto di lista - in caso di liste contrapposte - e le preferenze all'interno della lista prescelta. Il numero delle preferenze esprimibile non può essere superiore al 50% dei componenti da eleggere arrotondato per eccesso: due preferenze per l'elezione di 3 (tre) componenti la segreteria provinciale; tre preferenze esprimibili per l'elezione di 5 (cinque) componenti la segreteria provinciale; quattro preferenze per l'elezione di 7 (sette) componenti la segreteria provinciale.

### **Art. 18 - Operazioni di scrutinio**

Entro il **18 marzo 2020**, la CdS nazionale procede alle operazioni di scrutinio delle votazioni on line che devono essere pubbliche per gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Nessun estraneo all'elettorato attivo e passivo può accedere al seggio.

Lo scrutinio - effettuato esclusivamente dalla CdS nazionale - si svolge secondo le seguenti fasi:

- 1) sugli elenchi degli elettori si controllerà per ogni provincia l'esatto numero degli aventi diritto al voto e di coloro che hanno effettivamente votato.
- 2) Si stamperanno i report contenenti i dati (numero aventi diritto al voto, numero votanti, numero schede elettorali votate) relativi alle votazioni per ogni singola provincia.
- 3) Si stamperanno dall'archivio elettronico le schede attestanti l'avvenuta votazione; queste schede saranno siglate da uno dei componenti della CdS.

- 4) Successivamente si stamperanno le schede elettorali dall'archivio elettronico e si procederà al loro conteggio che deve corrispondere a quello dei votanti; le schede elettorali saranno siglate da uno dei componenti della CdS.
- 5) Si passerà quindi al controllo della validità delle schede; poi si conteggeranno i voti di lista e successivamente si procederà allo spoglio delle preferenze.
- 6) Le schede da cui non si evinca chiaramente la volontà espressa dall'elettore saranno annullate.

La CdS procede alla stesura del verbale di scrutinio per ogni provincia e lo comunica alla CEN. Alla copia del verbale destinato alla CEN la CdS deve allegare l'elenco degli aventi diritto al voto e le schede votate. La CdS nel verbale di scrutinio deve elencare il numero degli aventi diritto, il numero dei votanti, il numero delle schede valide e il numero delle schede annullate e il numero dei voti espressi per lista e per preferenza.

Per le schede annullate occorre che la CdS verbalizzi il motivo per il quale si è pervenuti alla decisione dell'annullamento.

Le schede bianche vanno vidimate da almeno uno degli scrutatori e timbrate.

### **Art. 19 - Proclamazione eletti**

La CEN - acquisiti i verbali dalla CdS - comunica alla Segreteria Nazionale e alle Segreterie Provinciali i nominativi degli eletti.

## **Capo III – CONGRESSO NAZIONALE**

### **Art. 1 - Compiti della Commissione elettorale Nazionale (CEN) in relazione alle funzioni del congresso nazionale**

La CEN ha il compito di:

- a) ufficializzare i risultati pervenuti dalla CdS nazionale e da quelle provinciali;
- b) accreditare i delegati al Congresso Nazionale, i quali acquistano la pienezza dei loro diritti dopo tale convalida che verrà comunicata alla Segreteria Nazionale e ai singoli interessati;
- c) ricevere eventuali liste per la nomina degli organi nazionali e verificarne la loro regolarità;
- d) nominare i componenti della commissione di seggio nell'ambito del Congresso nazionale;
- e) ricevere i ricorsi;
- f) ricevere i risultati espressi dal Congresso Nazionale e comunicarli alla Presidenza.

## Art. 2 - Candidati agli Organi Nazionali

Gli organi nazionali da eleggere sono:

- a) Segretario Nazionale
- b) Segreteria Nazionale
- c) Collegio Nazionale dei Probiviri
- d) Revisori dei conti
- e) Consiglio Nazionale.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento attuativo dello Statuto è ammesso il voto per delega scritta; ogni elettore non può esprimere più di ulteriori due voti, cioè per un totale di massimo tre voti.

### **Elezioni del Segretario Nazionale**

Il Segretario Nazionale viene eletto dal Congresso. La candidatura alla carica di Segretario Nazionale deve essere sottoscritta da almeno venti delegati. Il primo sottoscrittore di lista dovrà allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti viene eletto alla carica di Segretario Nazionale.

### **Elezioni della Segreteria Nazionale**

Le modalità per le candidature, le liste, i presentatori sono uguali a quelle per le Segreterie Provinciali con le seguenti precisazioni.

La lista o le liste devono essere presentate alla CEN - secondo i tempi stabiliti dalla stessa - almeno due ore prima delle votazioni degli organi statutari nazionali previste nel programma del Congresso.

Ogni lista deve includere un numero di candidati non inferiore al numero dei componenti degli organi nazionali da eleggere e che non lo superi di 1/3 (un terzo).

I sottoscrittori di lista devono essere almeno venti delegati. Il primo sottoscrittore di lista deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante presso la CdS nell'ambito del Congresso Nazionale.

### **Elezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti**

Le modalità per le candidature, le liste, i presentatori sono uguali a quelle per le segreterie provinciali con le seguenti precisazioni.

La lista o le liste devono essere presentate alla CEN - secondo i tempi stabiliti dalla stessa - almeno due ore prima delle votazioni degli organi statutari nazionali previste nel programma del Congresso.

Ogni lista può includere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei componenti degli organi nazionali da eleggere.

I sottoscrittori di lista devono essere almeno dieci delegati. Il primo sottoscrittore di lista deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante presso la CdS nell'ambito del Congresso Nazionale.

### **Elezioni del Consiglio Nazionale**

Le modalità per le candidature, le liste, i presentatori sono uguali a quelle per le segreterie provinciali con le seguenti precisazioni.

La lista o le liste devono essere presentate alla CEN - secondo i tempi stabiliti dalla stessa - almeno due ore prima delle votazioni degli organi statutari nazionali previste nel programma del Congresso.

Ogni lista può includere un numero di candidati non inferiore al numero dei componenti degli organi nazionali da eleggere e che non lo superi di 1/3 (un terzo).

I sottoscrittori di lista devono essere almeno venti delegati. Il primo sottoscrittore di lista deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante presso la CdS nell'ambito del Congresso Nazionale.

### **Art. 3 - Modalità delle votazioni al Congresso Nazionale**

Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto. Sono ammesse le votazioni palesi per alzata di mano su richiesta del 25% degli aventi diritto al voto.

### **Art. 4 - Presidenza**

Ai sensi della lettera d) dell'art. 13 dello Statuto i lavori del Congresso sono presieduti dal Segretario Nazionale.

Questi, in occasione del rinnovo delle cariche statutarie, data la particolare finalità del Congresso, può delegare i compiti di presidenza. In questo caso il Congresso - in apertura dei lavori della prima seduta - come primo atto ufficiale nomina un proprio Presidente che avrà il compito di calendarizzare e organizzare i lavori congressuali. Il Presidente riceve dalla CEN i risultati delle votazioni per il Segretario, la Segreteria Nazionale, per il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e per il Consiglio Nazionale e li comunica ufficialmente al Congresso. I risultati sono considerati ufficiali solo dopo la comunicazione del Presidente o di un suo delegato. Il Presidente riceve eventuali ricorsi contro le

decisioni della CEN e li comunica al Congresso che sospende i propri lavori e discute immediatamente sul ricorso presentato pervenendo ad una decisione con votazione. I tempi della discussione e le modalità della votazione sono prerogative esclusive del Presidente del Congresso Nazionale.

Ogni Delegato ha diritto ad interventi previa comunicazione scritta al Presidente; questi dovrà rispettare l'ordine di richiesta.

Il Presidente si avvale di un segretario verbalizzante e di altri due collaboratori. Il verbale di tutti i lavori del Congresso compreso il verbale della CEN e della CdS nazionale sono acquisiti dal Presidente che - dopo il parere favorevole del Congresso - li controfirma assieme al verbalizzante e agli altri due collaboratori e li consegna al Segretario Nazionale che li custodisce fino al successivo Congresso Nazionale.

### **Art. 5 - Incompatibilità Organi Nazionali e/o Provinciali**

Le cariche di Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti politici, o con l'appartenenza agli uffici scuola dei partiti. Sono incompatibili anche gli incarichi di gestione delle graduatorie per le nomine degli insegnanti di religione presso gli uffici del servizio per l'insegnamento della religione cattolica nelle Diocesi.

### **Art. 6 - Disposizioni finali**

La CEN dirimerà qualsiasi questione anche di carattere organizzativo non prevista dal presente regolamento.

Roma, 10 ottobre 2019

La Segreteria Nazionale

*Antonino Abbate - Gisella Bonanno - Francesco Cacciapuoti - Maricilla Cappai - Giovanni Palmese,  
Giuseppe Pace - Orazio Ruscica - Marisa Scivoletto - Ernesto Soccavo -*

Approvato dal Consiglio Nazionale 5 dicembre 2019

**Sommario**

Capo I – Sequenza Operazioni elettorali .....	2
Art. 1 - Calendario delle operazioni.....	2
Capo II – Elezione organi statutari provinciali.....	3
Art. 1 - Modalità di voto .....	3
Art 2 - Voto con modalità tradizionale .....	4
Art. 3 – Assemblee .....	5
Art. 4 - Commissione Elettorale Nazionale (CEN).....	5
Art. 5 - Compiti della CEN .....	5
Art. 6 - Ricorsi alla CEN .....	6
Art. 7 - Commissione di seggio (CDS) .....	6
Art. 8 - Incompatibilità .....	6
Art. 9 - Diritto al voto .....	6
Art. 10 - Composizione della Segreteria Provinciale .....	7
Art. 11 - Elezione della Segreteria Provinciale.....	7
Art. 12 Elezioni suppletive.....	7
Art. 13 - Delegati al Congresso Nazionale .....	7
Art. 14 - Candidature .....	9
Art. 15 - Liste .....	9
Art. 16 - Presentatori di lista .....	9
Art. 17 - Modalità delle votazioni.....	10
Art. 18 - Operazioni di scrutinio .....	10
Art. 19 - Proclamazione eletti.....	11
Capo III – CONGRESSO NAZIONALE.....	11
Art. 1 - Compiti della Commissione elettorale Nazionale (CEN) in relazione alle funzioni del congresso nazionale .....	11
Art. 2 - Candidati agli Organi Nazionali .....	12
Elezioni del Segretario Nazionale .....	12
Elezioni della Segreteria Nazionale.....	12
Elezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti .....	12
Elezioni del Consiglio Nazionale .....	13
Art. 3 - Modalità delle votazioni al Congresso Nazionale.....	13
Art. 4 - Presidenza .....	13
Art. 5 - Incompatibilità Organi Nazionali e/o Provinciali.....	14
Art. 6 - Disposizioni finali.....	14